

Etichettatura ambientale: campo di applicazione del D Lgs 116-2020



Quargento, 8 Novembre 2021

Indice

Aggiornamento Normativo - Mite	p.3
Linee guida Conai	p.8
Conclusioni	p.11
Bibliografia	p.13

Attuazione Decreto Legislativo 116/2020

Il **D.Lgs. 116/2020** disciplina le indicazioni che attengono all'etichettatura ambientale degli imballaggi

L'entrata in vigore del Decreto, inizialmente prevista al 1 gennaio 2021, è stata posticipata di 12 mesi dal «**Decreto Milleproroghe**» ([vedere al merito la ns. comunicazione del 2 febbraio 21](#))

Successivamente il quadro normativo è stato ulteriormente definito attraverso:

- **La legge n 69 del 21 maggio 21** (misure urgenti in materia di sostegno alle imprese...) che ha chiarito i termini di applicazione della proroga ([chiarendo che si applica anche nei rapporti B2B](#)) e introdotto la possibilità di utilizzo fino a smaltimento scorte di imballaggi privi delle indicazioni previste
- **La Circolare MITE- n. 52445 del 17 maggio 2021**, che ha fornito importanti chiarimenti al merito (vedere slide successive)

Circolare MITE - Responsabilità condivisa

La Circolare ribadisce il principio della «**responsabilità condivisa**» tra i diversi operatori della filiera per fornire al consumatore le informazioni necessarie per una corretta gestione degli imballaggi.

Infatti la Circolare chiarisce che:

- «i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio... sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera»
- le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi... sono molto spesso **condivise tra il produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso**, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging)

Circolare MITE - Gestione ed esaurimento scorte

Alla luce di una maggiore sostenibilità ambientale ed in linea con l'obiettivo attuato tramite tali decisioni, è stata previsto che tutti gli **imballaggi (primari, secondari e terziari) già immessi in commercio o già etichettati prima del 31 dicembre 2021, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.**

La commercializzazione di tali scorte può essere effettuata fino al completo esaurimento delle stesse, senza incorrere a giudizi di non conformità e conseguenti sanzioni.

Consigli per gli utilizzatori: opportuno tenere traccia degli acquisti di imballaggi non a norma e, se successivi al 31/12/2021, chiedere al fornitore una attestazione che questi sono stati etichettati/messi in commercio prima del 31/12/2021

Circolare MITE – Altri chiarimenti 1/2

La Circolare MITE fornisce chiarimenti relativi a specifiche tipologie di imballaggio:

Imballaggi neutri e per il trasporto: considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali;

Preincarti ed imballi a peso variabile: si considera assolto l'obbligo di comunicazione dell'etichettatura ambientale laddove le informazioni necessarie siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite;

Imballaggi destinati all'export, esclusi dall'obbligo di etichettatura e soggetti a normativa relativa al Peso Terzo di destinazione.

Circolare MITE – Altri chiarimenti 2/2

La circolare specifica alcune casistiche:

- imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²)
- con spazi stampati limitati
- imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione, anche per queste casistiche si riscontrano difficoltà per l'apposizione dell'etichettatura ambientale. Appare essenziale garantire il **ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre)**.

Ove non siano percorribili nemmeno queste strade, si consiglia la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet di supporto, che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese. **La lingua da ritenersi idonea è l'italiano** e tutte le altre lingue che possono figurare sono solo di carattere facoltativo.

Sistema sanzionatorio



L'articolo 261, comma 3 del D.L. 152/2006, dispone per «chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5» (quindi privi delle informazioni previste per l'etichettatura ambientale) la **sanzione** amministrativa pecuniaria **da 5.200 euro a 40.000 euro**.

In base al principio della responsabilità condivisa la sanzione si applicherebbe **non solo ai produttori, ma anche agli utilizzatori degli imballaggi, nonché agli importatori di alimenti posti in imballaggi privi delle necessarie indicazioni.**

Linee Guida CONAI



Al fine di non lasciare dubbi interpretativi e fornire una corretta interpretazione degli obblighi normativi, il **CONAI** ha predisposto delle **Linee Guida**, un valido supporto per gli operatori del settore con il coinvolgimento nella redazione dell'Istituto Italiano Imballaggio, Confindustria, UNI, Federdistribuzione.

Nel documento viene sottolineato l'obbligo di indicazione per tutte le componenti separabili **manualmente, facilmente ed in modo sicuro** dal sistema di imballaggio. Si può decidere di predisporre l'indicazione su ogni componente separabile o sopra al corpo principale dell'imballaggio oppure sopra l'etichetta. **Si sottolinea che un'etichetta non scindibile dal pack non è soggetta ad obbligo di codifica.**

La modalità grafica (come ad esempio il colore, la dimensione, il posizionamento, etc...) non è soggetta ad alcun obbligo o disposizione normativa, ma il CONAI fornisce alcuni consigli su configurazioni chiare e leggibili.

Imballaggi compostabili e biodegradabili

Questa categoria viene gestita nella raccolta differenziata nei rifiuti organici., in base alla codifica del materiale di imballaggio.

I materiali biodegradabili devono detenere la certificazione di compostabilità, tracciabilità e autorizzazione per conferire i rifiuti organici. La norma precisa che bisogna indicare la certificazione terza basata su prove accreditate da laboratori di analisi, ma ad oggi vi sono molteplici perplessità sulle tipologie di analisi accreditate relativamente alla ricerca del contenuto percentuale di materiale riciclato.



Il punto verde

Esiste la possibilità di inserire un marchio generico per indicare un prodotto soggetto a recupero. **In Italia non ha nessun valore legislativo, ma lo si può trovare su prodotti italiani venduti all'estero. In alcuni Paesi europei (es. Germania) indica l'adesione da parte del produttore ai consorzi che si occupano del recupero e del riciclaggio dei rifiuti. Solo DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND GMBH (sistema tedesco accreditato) può concedere la licenza d'uso. Il sistema CONAI non ha sottoscritto un contratto di licenza d'uso del marchio, pertanto non ha potere di conferimento di tale licenza ai propri consorziati. Le aziende italiane per utilizzare il marchio devono sottoscrivere un contratto con il Sistema Punto Verde del Paese di importazione.**

Conclusioni



Diversi elementi poco chiari presenti nella prima stesura del D.Lgs 116/2020, sono stati chiariti da successivi provvedimenti, tra cui:

- **Smaltimento scorte imballaggi non a norma**
- **Casistiche particolari**

Permangono però **diverse criticità**, tra le quali si evidenzia **la gestione dei prodotti di importazione**:

- Per questi sembrano essere previste eccezioni alla piena applicazione della normativa dal prossimo 1 gennaio, (che potrebbero configurarsi almeno nel caso di prodotti importati in precedenza e tenuti a magazzino).
- **Gli importatori sono chiamati a uno sforzo notevole per l'adeguamento** (si pensi ad esempio alla vasta casistica dei prodotti ortofrutticoli)

Il supporto di SATA



Attraverso il laboratorio Cadir Lab, Sata offre agli stakeholder della filiera agro- alimentare servizi di:

- **Progettazione etichettatura** (etichetta, comunicazione web, btoc, btob)
- **Controllo etichettatura** (etichetta, comunicazione web, btoc, btob)
- **Formazione e consulenza** al personale aziendale per requisiti cogenti e di standard volontari

Riferimento SATA Thais Mendes da Silva: t.mendesdasilva@satasrl.it

Riferimento Cadir Lab Marina Guazzotti: guazzotti@cadirlab.it

Riferimenti



Linee guida CONAI

<http://www.progettarericiclo.com//docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi>

Decreto milleproroghe

<https://www.conai.org/notizie/sospensione-parziale-dellobligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/>

Circolare 52445 del MITE

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etichetta_imballaggi.pdf

Decreto legislativo 116

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg>